

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 26

del 21.05.2020

OGGETTO: Deroga regolamentare temporanea e legata all'emergenza Covid-19 per installazioni contingibili e temporanee in applicazione di quanto indicato dall'art. 24.3 del Regolamento del Parco

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

D'ALESSIO Emilio	- Presidente
MONTRESOR Andrea	- Vice Presidente (*)
LONGHI Sauro	- Membro (*)
PIANGERELLI Marco	- “
ROLDI Roberto	- “
STAZIO Emiliano	- “ (*)

Sono assenti i consiglieri: PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario e POLACCO Massimiliano,

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,

Approvata la proposta del Consigliere Longhi di mantenere la tracciabilità di tali opere temporanee tramite la comunicazione all'Ente Parco;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di indicare ai sensi dell'articolo 24.3 del Regolamento del Parco, la non necessità di richiedere il nulla osta in tutto il territorio del Parco per *“opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”*, così come previste ai sensi della let. e) bis del co. 1 dell'art. 6 del DPR 380/01;
- che per quanto espresso al punto precedente nelle zone P e Ro è necessaria la comunicazione di avvio ai lavori anche all'Ente Parco da parte dell'interessato;
- di precisare che tale disposizione è temporanea e legata all'emergenza sanitaria del Covid-19 e pertanto termina alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- di precisare che per l'installazione di *Piscine amovibili e temporanee fuori terra* è applicabile esclusivamente quando è prevista l'installazione come pertinenza ad immobile esistente e nella sua corte esclusiva ai sensi dell'art. la let. e bis del co. 1 dell'art. 6 e quindi rimossa al cessare della necessità e comunque *entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale*;
- di precisare che le opere non dovranno in ogni caso produrre modifiche permanenti allo stato dei luoghi;
- di inviare la presente delibera ai comuni del territorio del Parco.

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,

sono al vaglio delle Amministrazioni Comunali misure, legate all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, per concedere a privati o aziende produttive l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci o installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

sono giunte per lo più per le vie brevi a questo Ente richieste di installazione di piscine temporanee prefabbricate in quanto sia strutture ricettive che semplici cittadini risultano preoccupati rispetto alla problematica di fruizione ed accessibilità della spiaggia dovuta all'emergenza sanitaria in atto per il Covid-19;

le richieste sono motivate dal fatto che avendo una piscina installata possono offrire un servizio ai propri ospiti e/o per i privati cittadini avere un refrigerio per i periodi di potenziale afa estiva senza dover recarsi in spazi dove potenzialmente potrebbero essere previsti assembramenti e/o dove potrebbero mancare spazi liberi in spiaggia e quindi essere impossibilitati a fare un bagno in sicurezza.

Rispetto alle *“Piscine amovibili e temporanee.”* Il Regolamento del Parco all'art. Art. 3.10.2. prevede una specifica disciplina.

Per piscine amovibili e temporanee si intendono quelle con un rapporto pertinenziale con l'edificio preesistente, installate nella sua corte esclusiva e la consistenza dell'opera tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto/i che risiede/no nell'edificio principale.

Tale tipo di struttura rientra tra le opere di edilizia libera (art. 6 DPR 380/01 co 1 let. e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.) -come indicato anche in recente sentenza n. 509 7 ottobre 2019, la I sezione del Tar Umbria- per cui non serve alcun titolo abilitativo, ma è necessario per effetto di quanto indicato sempre al co 1 art. 6 del DPR 380/01 acquisire in via preventiva il Nulla osta del Parco.

(Si precisa che non rientrano in questo tipo di attività di edilizia libera le piscine tradizionali con scavi, sbancamenti e riporti che modificano in modo stabile il territorio con opere non rimovibili, così come disciplinate all'articolo 3.10.1 del Regolamento del Parco. Si ritiene opportuno sottolineare inoltre che non rientrano in nessun modo nella disciplina edilizia, e dunque neppure tra le attività liberalizzate, in quanto non costituiscono “opere edilizie”, l'arredamento da esterno quali ad esempio: le sedie e i tavoli da giardino, i divani a dondolo, le panchine, gli ombrelloni e le fioriere, ma anche gli scivoli, le altalene e simili giochi per bambini quali anche per il caso di cui ci si occupa le piscine/gioco).

Le attività previste all'art. 3.10.2 se installate in maniera stabile necessitano di nulla osta per l'installazione; installazione che non potrebbe essere fatta per questa stagione consideranti i tempi di presentazione dei progetti ed i tempi necessari per la richiesta da formulare da parte del Comune a questo Ente per il rilascio del nulla osta.

Visito che, la situazione contingente che stiamo vivendo per effetto dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci impone di mettere in atto azioni mirate a permettere alla cittadinanza del Parco di servirsi di strumenti veloci per permettere rapidi interventi idonei a fronteggiare le situazioni sopra descritte e tutte quelle che potrebbero richiedere una disciplina straordinaria.

Si ritiene che,

il DPR 380/01 ci permette in merito a questa problematica di applicare la let. e bis del co. 1 dell'art. 6 e quindi poter prevedere *“opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale”*, così da rendere attuabili opere ed interventi in maniera veloce rispetto alle esigenze sopra indicate.

Il Regolamento del Parco prevede però che per queste opere non sia necessario acquisire il nulla osta se ricadenti in area Ps e site in ambito territoriale urbano (ATU) (let. K art. 2.10), restando fuori gran parte del territorio dei Comuni di Sirolo e Numana e completamente il territorio di Comuni di Ancona e Camerano.

Quindi,

per applicazione di quanto contenuto all'art. 24.3 del Regolamento del Parco quando prevede che *"Il Consiglio può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell'ente e con la disciplina del PdP"*;

può essere ampliata la non necessità di richiedere il nulla osta in tutto il territorio del Parco per *"opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale"*, così come previste ai sensi della let. e bis del co. 1 dell'art. 6 del DPR 380/01, senza modifica permanente dello stato attuale dei luoghi.

Quanto sopra rispetto alla nostra esclusiva competenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di condividere e fare proprio quanto sopra riportato inviando la delibera per opportuna conoscenza ai Comuni del Parco.

Il responsabile P.O. Tecnico-istituzionale
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

– cod. 42204 –

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Emilio D'ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente ***deliberazione***:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 04/06/2020 è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche – Comitato
di Controllo

- è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

Nella seduta del n.

li,

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini